



RG SENT. N° 18/2023
R.G.L.C. N° 3/2023
CRON. N° 849/2023
REP. N° 37/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

composto dai magistrati

Dott. Emmanuele Agostini	Presidente
Dott. Davide Rizzuti	Giudice rel.
Dott. Antonio Albenzio	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **CUSATO Antonio**, nato a Crotona (KR) il 02/07/1964, ivi residente in via Azaria Tedeschi n. 15 (C.F.: CSTNTN64L02D122L), nel procedimento R.G. n. 24/2023 sub 1.

Visto il ricorso depositato in data 22/06/2023 dal ridetto Cusato, assistita dall'Avv. Raffaella Lavigna e dal professionista facenti funzioni OCC dott.ssa Annamaria Altamura;

ritenuto che debba essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata in ordine alla quale sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo



della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di una esposizione debitoria complessiva di €109.880,58, il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo composto da un unico bene mobile registrato (autovettura Hyundai OS, targata FS213WP, immatricolata il 19/12/2018) e dai proventi dell'attività svolta dall'istante, il quale dal mese di ottobre 2021 presta attività lavorativa alle dipendenze della società MetLife Europe d.a.c. percependo un corrispettivo fisso di € 1.200,00 oltre ad un corrispettivo variabile sulla base dei risultati conseguiti: il fatturato lordo dell'anno 2021 è stato di € 33.967,00, mentre nell'anno 2022 il fatturato lordo è stato di €55.915,00;

considerato che, in proposito, ancorché il fatturato relativo all'attività esercitata dal ricorrente sia evidentemente in aumento - il che induce a prevedere, con ragionevole probabilità logica, un positivo futuro andamento del procedimento di liquidazione - ciononostante, la presenza di un nucleo familiare composto da i coniugi Antonio Cusato e Claudia Varano e da tre figli non minori, determina un fabbisogno mensile tale da confermare lo stato di sovraindebitamento dell'istante;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

osservato che, quanto alla nomina del Liquidatore, sussistono giustificati motivi per non individuarlo nel professionista facente funzioni OCC, essendo nota all'ufficio la sua sopravvenuta incompatibilità con l'esercizio della libera professione;



ritenuto dunque opportuno individuare il Liquidatore tra i professionisti iscritti all'albo dei curatori che hanno maturato consolidata esperienza nella gestione delle procedure concorsuali di natura liquidatoria,;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei beni di **CUSATO Antonio**, nato a Crotone (KR) il 02/07/1964, ivi residente in via Azaria Tedeschi n. 15 (C.F.: CSTNTN64L02D122L).

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **DAVIDE RIZZUTI**;
Liquidatore il rag. **IOLE MADARENA**, nota all'ufficio;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che



per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo il disposto dell'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), **che CUSATO ANTONIO, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del medesimo, possa trattenerne per le necessità familiari una quota parte della retribuzione individuata nella misura di €1.500,00 mensili e che la restante parte della retribuzione dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore**, per tutta la durata della procedura, **a cadenza trimestrale** (dovendosi a tal proposito porre in evidenza che nessuno dei componenti del nucleo familiare è minore di età e che tutti sono idonei al lavoro).

Precisa inoltre che ove dovessero modificarsi significativamente le condizioni reddituali il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AUTORIZZA

il ricorrente all'utilizzo dell'autovettura Hunday OS, targata FS213WP, in quanto necessaria all'esercizio della professione.



compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo



AUTORIZZA

Il liquidatore ad acquisire la somma di **€6.250,00** da parte Varano Claudia, nata a Crotone il 06.11.1966, moglie del ricorrente in regime di comunione dei beni, a titolo di prezzo d'acquisto della ridetta autovettura, detenuta in regime di comunione legale. Dispone che il versamento sia eseguito entro il termine perentorio del **17 luglio 2023**, decorso il quale l'autorizzazione si intenderà revocata.

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti



diversamente rimettere gli atti al giudice, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 30 giugno 2023.

Il Giudice estensore
dott. Davide Rizzuti

Il Presidente
dott. Emmanuele Agostini


